

C.I.S.L.

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE = MODENA = Via Badia, 8

Modena, 28/11/1960

UFFICIO: SETTORE INDUSTRIA E COMMERCIO

Prot. n. 10/3291/I GM/fm

ALLE U.S.Z. e U.S.C.

OGGETTO: Contratto Nazionale
Laterizi.-

LL. SS.

In data 25 Novembre è stato firmato il nuovo contratto Nazionale degli Operai Laterizi, che entrerà in vigore il 1° dicembre prossimo venturo. L'aumento raggiunto sulle tabelle salariali è del 7,50%.

Vi trasmettiamo di seguito le modifiche più importanti apportate dal contratto.

ART. 7° - ORARIO DI LAVORO

"Per un periodo massimo di 4 mesi all'anno e precisamente dal 1° Maggio al 31 Agosto (salvo diversi accordi locali) l'orario di lavoro può essere portato, ai sensi di legge, fino a 10 ore giornaliere. In tal caso resta convenuto che la 9° ora sarà retribuita con la maggiorazione del 7% e la 10° ora con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale".

CHIARIMENTO A VERBALE

Per aziende di cui al comma 4° dell'art. 7 si intendono quelle che, disponendo di adeguate moderne attrezzature tecniche le quali rendono la produzione indipendente dai fattori meteorologici, possono mantenere normale l'attività produttiva per tutti i mesi dell'anno.

ART. 8° - LAVORI DISCONTINUI

La nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 50% anziché al 35%.

ART. 9° - LAVORO STRAORDINARIO

Sono state modificate le seguenti percentuali, ferme restando tutte le altre:

Lavoro straordinario normale	22%	anziché	20%
" notturno non in turni	30%	"	25%
" festivo ordinario	40%	"	35%
" " straordinario	45%	"	40%

ART. 10° - LAVORO A COTTIMO

La percentuale è stata portata dal 12% al 15%.

Inoltre è stata riportata la formula del contratto metalmeccanici.

ART. 14° - PASSAGGIO DI CATEGORIA

E' stato aggiornato il seguente comma:

"Il presente articolo non è applicabile alle aziende di cui al comma 4° dell'art. 7.-

./.

ART. 16° - GIORNI FESTIVI

E' stato aggiunto il seguente comma:

"Allorchè la festività del S. Patrono coincida con altro ricorrenza festiva (esclusa la domenica) il trattamento economico sopra indicato sarà praticato per entrambe le festività."

ART. 35° - FERIE

Aggiunto il 4° scaglione:

d) - giorni 18 (ore 144) oltre il 20° anno compiuto.

ART. 37 - PREMIO DI FEDELTA'

L'importo è stato aumentato da 140 ore a 180 ore.

ART. 48 - INDENNITA' DI ANZIANITA'

E' stato aggiornato subito dopo la tabella il seguente comma:

"Agli operai che per essere licenziati per fine stazione non raggiungano un anno di anzianità, l'indennità relativa verrà liquidata, invece, sulla base di 72 ore annue frazionabili in dodicesimi."

ART. 57 - INDENNITA' SPECIALE

Il primo comma e relativi importi è stato variato come segue:

"A tutti gli operai dell'industria dei laterizi in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria stessa, sarà corrisposta una indennità ragguagliata ad un anno nella misura di L. 8.000 per gli uomini di età superiore ai 20 anni; di L. 4.500 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne; di L. 3.700 per i minori di 16 anni.

Si prega per quanto è possibile darne comunicazione agli attivisti e interessati. Eventualmente se la necessità lo richiede, distribuire un volantino ciclostilato davanti alle fabbriche; tale volantino potrete ritirarlo a Modena. Chi desidera i nuovi contratti di lavoro potrà ritirarli a Modena appena arriveranno.

Si comunica inoltre che il prossimo sciopero provinciale degli elettromeccanici si effettuerà nei giorni di venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 dicembre.

Da tale forma di sciopero resta esclusa solo la Ditta Marelli di Carpi nella quale si effettuerà una forma di agitazione che sarà concordata dai sindacati locali.

p. IL SETTORE INDUSTRIA E COMMERCIO

(Giorgio Marchi)

J. Marchi

LO RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DEI LAVORATORI LATERIZI

Qui di seguito riportiamo le modifiche più importanti appor-
te dal contratto che entra in vigore dal 1° dicembre 1960.

ART. 7° - ORARIO DI LAVORO

"Per un periodo massimo di 4 mesi all'anno e precisamente dal 1° Maggio al 31 Agosto (salvo diversi accordi locali) l'orario di la-
voro può essere portato, ai sensi di legge, fino a 10 ore giornaliere. In tal caso resta convenuto che la 9° ora sarà retribuita con la
maggiorazione del 7% e la 10° ora con la maggiorazione del 10% sulla
retribuzione globale".

CHIARIMENTO A VERBALE

Per aziende di cui al comma 4° dell'art. 7 si intendono quelle
che, disponendo di adeguate moderne attrezzature tecniche le quali
rendono la produzione indipendente dai fattori meteorologici, posso-
no mantenere normale l'attività produttiva per tutti i mesi dell'an-
no.

ART. 8° - LAVORI DISCONTINUI

La nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria
ridotta al 50% anzichè al 35%.-

ART. 9° - LAVORO STRAORDINARIO

Sono state modificate le seguenti percentuali, ferme restando
tutte le altre:

Lavoro straordinario normale	22%	anzichè	20%
" notturno non in turni	30%	"	25%
" festivo ordinario	40%	"	35%
" festivo straordinario	45%	"	40%

ART. 14° - PASSAGGIO DI CATEGORIA

E' stato aggiornato il seguente comma:

"Il presente articolo non è applicabile alle aziende di cui
al comma 4° dell'art. 7.-"

ART. 35 - FERIE

Aggiunto il 4° scaglione:

d) - giorni 18 (ore 144) oltre il 20° anno compiuto.

ART. 48 - INDENNITA' DI ANZIANITA'

E' stato aggiornato subito dopo la tabella il seguente comma:

"Agli operai che per essere licenziati per fine stagione non
raggiungano un anno di anzianità, l'indennità relativa verrà liqui-
data, invece, sulla base di 72 ore annue frazionabili in dodicesimi."

ART. 57 - INDENNITA' SPECIALE

Il primo comma e relativi importi è stato variato come segue:

"A tutti gli operai dell'industria dei laterizi in relazione
alle particolari caratteristiche dell'industria stessa, sarà corri-
sposta una indennità ragguagliata ad anno nella misura di L. 8.000
per gli uomini di età superiore ai 20 anni; di L. 4.500 per gli uo-
mini di età inferiore ai 20 anni e per le donne; di L. 3.700 per i
minori di 16 anni.

Riteniamo che i risultati raggiunti siano abbastanza soddisfa-
centi considerando poi che esistono sempre possibilità di ottenere
ulteriori miglioramenti in campo provinciale o aziendale, se i la-
voratori saranno più uniti e compatti nel Sindacato.